

## PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL CCRL ALIMENTARISTI DEL 14 APRILE 2017

Il giorno 12 maggio 2017 presso la sede di Ebav in Mestre Venezia si sono incontrate:

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal presidente Agostino Bonomo, dal presidente regionale di categoria Christian Malinverni, dal delegato del presidente di categoria Giacomo Deon e con l'assistenza del Direttore Francesco Giacomini e del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto;

la **CNA Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, dalla rappresentante regionale di categoria sig.ra Catia Olivetto, assistito dal Segretario Generale Mario Borin e dal responsabile delle relazioni sindacali Emanuele Cecchetti;

la **CASARTIGIANI Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

e

**FAI- CISL** rappresentata dal sig. Andrea Zanin, Giampaolo Veghini e Daniele Zambon;

**FLAI - CGIL** rappresentata dal sig. Renzo Pellizzon ed Andrea Gambillara;

**UILA- UIL** rappresentata dal sig. Nicola Storti e Miriam Florian;

Le parti, vista la necessità di provvedere ad alcune precisazioni e chiarimenti sul testo del CCRL Alimentaristi definito il 14 aprile us, hanno concordato quanto segue:

### 1) calcolo ERT apprendistato (art. 21 ed art. 28)

Coerentemente con quanto previsto dal CCNL la retribuzione dell'apprendista, comprensiva dell'ERT, non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive- la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello, comprensiva dell'ERT.

### 2) Imprese non aderenti ad Ebav (art. 18)

Il riferimento agli accordi interconfederali regionali citato nel primo capoverso dell'art. 18 si deve intendere come segue: erogazione al dipendente dell'*Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.)* pari ad € 25 lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili. Il predetto importo è fisso per ciascun livello di inquadramento ed a decorrere dal mese di maggio 2017 sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito ed alla tipologia contrattuale.

### 3) Periodo prova PTOS (art. 10)

Per il lavoratore assunto con il contratto part time con orario sperimentale - PTOS- a decorrere dal 15 maggio 2017 il periodo di prova avrà una durata convenzionale pari a 12 giorni di effettivo lavoro indipendente dal livello di inquadramento.



#### 4) Rettifiche del testo contrattuale

- La rubrica dell' art. 10 contenuta nell'indice viene così sostituita:  
"contratto part time con orario sperimentale - PTOS"
- Nell' art. 34 il primo periodo viene sostituito dal seguente: Le parti convengono che le normative contenute in tutti i precedenti accordi regionali o nei CCRL siglati dal 12.10.93 sino al 13 maggio 2015 siano assorbite, superate ed integralmente sostituite dalle disposizioni contenute nel presente CCRL.


#### 5) Deposito del presente protocollo

Il presente protocollo aggiuntivo sarà depositato a cura della CNA Veneto.


CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO



CNA VENETO




CASARTIGIANI VENETO



FAI CISL Veneto



FLAI CGIL Veneto



UIA UIL Veneto

